



**COMUNE DI
FARRA DI SOLIGO**

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE**

Marzo 2008

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2008
e successive modifiche con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2008

INDICE

PARTE 1 ^a - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione.....	5
Art. 2 Il Servizio di polizia rurale	5
Art. 3 Espletamento del servizio di polizia rurale.....	5
PARTE 2 ^a - AMBITI RURALI	6
TITOLO I – Ambiti generali	6
Art. 4 Aspetti Urbanistici Generali	6
Art. 5 Pulizia dei terreni agricoli incolti.....	6
Art. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui.....	7
Art. 7 Pascolo degli animali.....	8
Art. 8 Attraversamento dell’abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie.....	8
Art. 9 Obbligo di comunicazione da parte dei pastori.....	8
Art. 10 Sanzioni per pascolo abusivo	8
Art. 11 Spigolature, rastrellature, raspollature.....	9
Art. 12 Accensione di fuochi nei fondi	9
Art. 13 Protezione atmosfera	9
Art. 14 Sanzioni amministrative	9
Art. 15 Cani a guardia di proprietà rurali	10
Art. 16 Detenzione di animali diversi da animali di affezione	10
Art. 17 Modalità di detenzione animali	10
Art. 18 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	11
Art. 19 Gestione carogne animali domestici e di affezione.....	11
Art. 20 Abbandono ed avvelenamento di animali.....	12
Art. 21 Smarrimento – Rinvenimento - Fuga di animale pericoloso	13
Art. 22 Esclusioni.....	13
Art. 23 Sanzioni amministrative	13
TITOLO II - Ambiti rurali edificati	14
Art. 24 Case rurali	14
Art. 25 Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali	14
Art. 26 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari	15
Art. 27 Nuovi recinti per gli animali	15
Art. 28 Depositi di foraggi e insilati.....	16
TITOLO III - Tutela delle strade e regime delle acque.....	17
Art. 29 Distanze per fossi, canali ed alberi.....	17
Art. 30 Gestione di fossi e canali	18
Art. 31 Irrigazione	18
Art. 32 Bacini di raccolta dell'acqua pluviale	19
Art. 33 Deflusso delle acque.....	19
Art. 34 Scarico nei fossi	19
Art. 35 Salvaguardia delle risorse idriche superficiali	20
Art. 36 Distanze di rispetto dalle strade nell’esercizio delle attività agricole	21
Art. 37 Siepi e alberi prospicienti le strade.....	22

Art. 38 Strade vicinali di uso pubblico	22
Art. 39 Sanzioni amministrative	22
TITOLO IV - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante	23
Art. 40 Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice.....	23
Art. 41 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati.....	24
Art. 42 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (in presenza di vento) ...	24
Art. 43 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti – norme comuni.....	24
Art. 44 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.....	26
Art. 45 Trattamenti biologici	27
Art. 46 Distribuzione di esche avvelenate	27
Art. 47 Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura	27
Art. 48 Sanzioni amministrative	27
TITOLO V – Zone protette	28
Art. 49 Zona a parco naturale dei PALU’ e del fiume SOLIGO	28
Art. 50 Norme specifiche di tutela – Palù del Quartier del Piave	28
Art. 51 Norme generali di tutela	30
Art. 52 Impianto di nuove formazioni vegetali.....	31
Art. 53 Eliminazione vegetazione infestante	31
Art. 54 Altri divieti.....	32
Art. 55 Sanzioni amministrative	32
PARTE 3 ^a – SMALTIMENTO LIQUAMI	33
TITOLO I - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue .	33
Art. 56 Premesse	33
Art. 57 Finalità	33
Art. 58 Ambito di applicazione.....	33
Art. 59 Individuazione ambito zonale per il territorio comunale.....	33
Art. 60 Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici delle acque reflue	34
Art. 61 Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente.....	35
Art. 62 Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali	35
Art. 63 Accumulo temporaneo.....	37
Art. 64 Zona di tutela e di rispetto	38
Art. 65 Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.....	39
Art. 66 Diffusione	39
Art. 67 Sanzioni amministrative	39
PARTE 4 ^a – DISPOSIZIONI FINALI	40
TITOLO I - Sanzioni.....	40
Art. 68 Disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative	40
Art. 69 Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.....	41
Art. 70 Inottemperanza all’ordinanza.....	41
TITOLO II - Entrata in vigore del regolamento	41

Art. 71 Entrata in vigore.....	41
--------------------------------	----

PARTE 1^a - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola, così come classificata dalla normativa urbanistica regionale, sia essa di pianura o di collina, sia essa soggetta a vincoli di natura paesaggistico, ambientale, idrogeologico, forestale, naturalistico, come risulta suddivisa e classificata dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico. Il Regolamento si applica sul territorio comunale, anche a tutti gli ambiti compresi che a vario titolo sono interessati da attività agricole, come definite dal Codice Civile indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2 Il Servizio di polizia rurale

Il Servizio di polizia rurale considera il complesso delle funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, nonché delle norme del Comune di Farra di Soligo, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3 Espletamento del servizio di polizia rurale

Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può essere coadiuvato da un Ufficio appositamente costituito o individuato dalla Giunta Comunale. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. Previa apposita convenzione possono essere affiancati nell'espletamento del Servizio di polizia rurale i volontari della Protezione Civile e/o di associazioni riconosciute ed autorizzate dal comune.

PARTE 2^a - AMBITI RURALI

TITOLO I – Ambiti generali

SEZIONE I

Art. 4 Aspetti Urbanistici Generali

Per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione o per la realizzazione di qualsiasi altro intervento su abitazioni rurali, annessi rustici, impianti di depurazione, vasche di stoccaggio liquami, concimaie, nonché per la realizzazione di qualsiasi intervento che produca modificazione dello stato dei luoghi, è necessario ottenere autorizzazione o permesso a costruire rilasciato dal competente ufficio comunale secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico generale vigente e dai regolamenti vigenti in materia di igiene, sanità attività edilizia, e dalla normativa regionale o nazionale vigente.

Ogni intervento non autorizzato è soggetto alle sanzioni previste per legge.

Art. 5 Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi causa, diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti, segnalando agli uffici comunali situazioni di abbandono effettuato da terzi sconosciuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Sono assimilate ai terreni di cui sopra le aree che pur avendone la destinazione, non sono state ancora edificate e che dovranno pertanto essere mantenute libere da rifiuti e regolarmente falciate in modo che l'erba non superi mai l'altezza massima di cm. 40. In ogni caso è vietato mantenere condizioni di abbandono che ledono il decoro e la fruibilità del territorio comunale.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, previo ottenimento del permesso previsto, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione di opportuna disposizione da parte del Comune, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse.

SEZIONE II

Art. 7 Pascolo degli animali

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41 – 42 -43 - 44 del D.P.R. 320/1954 “REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA” nonché dalla normativa vigente.

Art. 8 Attraversamento dell’abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

E’ consentito il transito di mandrie e greggi lungo le strade comunali periferiche quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorrenze brevi e comunque giustificate da motivi di trasferimento da un fondo a un altro fondo.

In tale occasione i conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà della carreggiata. Non sono ammessi il transito la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell’ambito urbano.

Art. 9 Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente, il proprietario o conduttore del gregge, che intende adibire anche temporaneamente al pascolo dei fondi nell’ambito del territorio comunale, deve presentare domanda al Comune con un anticipo di almeno 5 giorni, indicando con precisione ubicazione e superficie dei nuovi fondi, nonché nome ed indirizzo dei rispettivi proprietari ed il relativo assenso.

Art. 10 Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 843 comma Secondo e Terzo e dell’art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico e di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione verrà deferito dagli Organi Di Vigilanza all’autorità Giudiziaria. Il pascolo abusivo è altresì considerato secondo l’art . 636 del Codice Penale “Delitto contro il patrimonio”.

SEZIONE III

Art. 11 Spigolature, rastrellature, raspollature

Senza consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di vigilanza

Art. 12 Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.
2. La bruciatura nei fondi di teli, plastiche, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' esclusa dal divieto, la tradizionale accensione del "Panevin", prezioso retaggio degli antichi riti contadini e patrimonio della cultura del nostro territorio.
4. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata, nonché il materiale utilizzato in tale circostanza sia di natura vegetale.

Art. 13 Protezione atmosfera

1. È posto preciso divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, con l'eccezione dei tralci delle viti se effettuate con finalità antiparassitaria;
2. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione e combustione sono vietate al fine di evitare che le faville provenienti dal fuoco possano innescare ulteriori focolai.

Art. 14 Sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme del presente titolo del regolamento sono punite con la sanzione da € 50,00 a € 450,00.

SEZIONE IV

Art. 15 Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire sia qualsiasi pericolo o danno a terzi sia il configurarsi di condizioni di pericolo per gli animali.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 16 Detenzione di animali diversi da animali di affezione

1. In zona agricola è consentito allevare ad uso domestico le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini; è consentito detenere tali animali nella misura non superiore a 5 capi adulti, mentre per gli animali di bassa corte il numero complessivo non deve superare i 50 di capi adulti. Per la gestione di un numero di capi superiori si applicano le norme previste dalla parte 3^a del presente regolamento.
2. Nei centri residenziali è possibile detenere sino ad un massimo di 10 capi adulti di animali di bassa corte, mentre è assolutamente proibito tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina. Per i casi di detenzione di bovini, suini, equini, ovini e caprini già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è consentito tenere tali animali nella misura non superiore a 5 capi adulti.

Art. 17 Modalità di detenzione animali

Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono ed evitare comunque che la loro presenza comporti disagi igienico sanitari negli ambienti di vita circostanti.

Art. 18 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari ed i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 19 Gestione carogne animali domestici e di affezione

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla U.L.S.S. competente o riportate negli articoli seguenti Tali disposizioni si applicano anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.
2. Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della U.L.S.S.
3. Le carogne di animali domestici di piccole dimensioni, se non morte per malattia, devono essere interrate direttamente a cura dei proprietari.
4. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, ovini, ecc., sono allontanate, dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o, se non morte per malattia, interrate in terreni opportunamente individuati dal comune, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri ed a almeno 1 mt. di profondità.

Art. 20 Abbandono ed avvelenamento di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
4. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all'Ufficio Polizia Comunale indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 21 Smarrimento – Rinvenimento - Fuga di animale pericoloso

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio e/o al competente Ufficio Polizia Municipale.
3. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio Della Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 22 Esclusioni

Le norme di cui alla presente sezione del regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca; alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 23 Sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme del presente titolo del regolamento sono punite con la sanzione da € 50,00 a € 450,00.

TITOLO II - Ambiti rurali edificati

SEZIONE I

Art. 24 Case rurali

Per casa rurale si intende una costruzione, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.

Art. 25 Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. I proprietari dei terreni soggetti al deflusso delle acque provenienti per via naturale dai fondi superiori non possono impedirne il deflusso con opere di qualsiasi genere o tipo.
2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo per fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche in caso continue o piene il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e/o danno per i fondi contermini.
3. Le tombinature, realizzate per organizzare accessi carrai dovranno essere autorizzate dall'ufficio comunale competente.
4. Il proprietario dell'accesso carraio è tenuto alla periodica manutenzione del manufatto.
5. E' fatto esplicito divieto di modificare lo stato dei luoghi con riporto di terreno rispetto alla quota iniziale sul piano di campagna se non espressamente autorizzato.
6. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
7. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.
8. E' auspicabile che sia prevista la costruzione di una cisterna interrata per l'accumulo dell'acqua piovana da utilizzare per bagnare orti e giardini.

Art. 26 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche edilizie ed igienico sanitarie specificamente previste e vigenti, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
- f) garantire protezione e benessere agli animali.
- g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

Art. 27 Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali in numero superiore a 5, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. E' vietato, da parte del proprietario, lasciare gli animali domestici di sua proprietà liberi di uscire dalle pertinenze della propria abitazione.

Art. 28 Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione di natura urbanistica, devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

TITOLO III - Tutela delle strade e regime delle acque

SEZIONE I

Art. 29 Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada e che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
3. Al fine di garantire le operazioni di manutenzione e il transito dei mezzi necessari, fatte salve le norme prescritte dal comma 4 del presente articolo, la distanza di rispetto da fossi e canali demaniali per l'impianto di alberi o arbusti o per la coltivazione di piante agrarie, dovrà essere di metri 3.
4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del Codice Civile.
5. Ai sensi della normativa vigente, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicando le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.
6. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dalla normativa vigente; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

Art. 30 Gestione di fossi e canali

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di piogge eccezionali, il naturale deflusso delle acque.
2. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere.
3. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti o di procedere a qualsiasi opera di tombinatura SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI.

Art. 31 Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali nei quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
5. Ancorché destinate ad agevolare le operazioni di pescaggio dell'acqua per l'irrigazione, è vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il libero deflusso delle acque nei fossi o canali.

Art. 32 Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale.
2. Fatto salvo l'obbligo dell'approvazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua piovana a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta anche all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.
 - c) per bacini non interrati di capacità volumetrica superiore ai 5 mc deve essere richiesta specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 33 Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 34 Scarico nei fossi

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 35 Salvaguardia delle risorse idriche superficiali

Nei terreni sottoposti a distribuzione di deiezioni liquide derivanti da allevamenti, normati in maniera specifico nella parte III^a del presente regolamento, posti in prossimità di fossati, scoli e corsi d'acqua ,nei casi in cui sia tecnicamente possibile, è fatto obbligo di porre in essere delle fasce erbacee, delle fasce tampone e delle siepi **atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corpi idrici. In particolare si riportano nel seguito l'elenco delle specie arboree e arbustive indigene e naturalizzate da utilizzare.**

Denominazione scientifica	Denominazione comune	
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre	ALB
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero	ALB
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino	Arb
<i>Betula pendula</i>	Betulla bianca	ALB
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	ALB
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo	Arb
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella	Arb
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo	Arb
<i>Frangula alnus</i>	Frangola	Arb
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore	ALB
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino	ALB
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso	Arb
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro	Arb
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustrello	Arb
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero	ALB
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco	ALB
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero	ALB
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico	ALB
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	ALB
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella	ALB
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	ALB
<i>Rosa agrestis</i>	Rosa delle siepi	Arb
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	ALB
<i>Salix caprea</i>	Salicone	ALB
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	Arb
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori	ALB
<i>Taxus baccata</i>	Tasso	ALB
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico	ALB
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo bianco	ALB
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre	ALB

LEGENDA:

ALB: Specie Arborea

Arb: Specie Arbustiva

SEZIONE II

Art. 36 Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 1.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art. 37 Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 38 Strade vicinali di uso pubblico

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade vicinali di uso pubblico o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Art. 39 Sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme del presente titolo del regolamento sono punite con la sanzione da € 50,00 a € 250,00.

TITOLO IV - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

SEZIONE I

Art. 40 Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Osservatorio per le Malattie delle Piante la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della normativa vigente, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente all'Osservatorio per le Malattie delle Piante, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

SEZIONE II

Art. 41 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ad esclusione delle normali pratiche agronomiche.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa e nei modi previsti dal presente regolamento.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.
4. Norme ed indicazioni specifiche saranno emanate di volta in volta per combattere la diffusione della zanzara tigre o il bruco americano o malattie delle piante di natura para epidemica. Le indicazioni sulle modalità di intervento saranno rese note dagli Enti competenti in materia di salute pubblica. Per contrastare il diffondersi della zanzara tigre devono essere osservate tutte le indicazioni date dai Servizi competenti.

Art. 42 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (in presenza di vento)

E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento.

Art. 43 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti – norme comuni

Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Nel corso di trattamenti con Presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici ecc), le miscele che li contengono, non devono raggiungere edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture ed ambiti naturalistici tutelati previsti da leggi nazionali regionali e da delibere comunali né arrecare disturbi alla popolazione.

A tale scopo si devono osservare le seguenti regole:

1. In prossimità di abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti, ecc.) sono ammissibili i trattamenti con prodotti fitosanitari prioritariamente prima delle ore 10.00 e dopo le 17.00, purché vengano effettuati in assenza di vento; la pressione dei mezzi utilizzati deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto deve essere indirizzato in direzione opposta al confine e verso il fondo agricolo.
2. Nei fondi che si trovano lontano dai suddetti luoghi (in aperta campagna) i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti: il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi e beni transitanti lungo le strade, applicando tutte le cautele che evitino effetti di deriva e dispersione dei fitofarmaci nei fondi limitrofi; qualora si ravvisi tale rischio il trattamento deve essere temporaneamente sospeso.
3. Nella fascia di 100 mt da abitazioni o da altri edifici strada pubbliche corsi d'acqua allevamenti di animali è vietato il trattamento dei pioppeti con qualsiasi mezzo.
4. Sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5,00 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane salvo norme più restrittive previste dalla normative vigenti o da ordinanze del Sindaco.
5. E' vietato l'uso di presidi sanitari su tutti quei terreni che per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali ecc possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche nocive all'interno degli ambienti tutelati.
6. E' vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambienti boschivi e siepi naturali senza il consenso dell'amministrazione pubblica.
7. La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

8. La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo scaricamento dei liquami di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è vietato versare i liquidi di lavaggio nelle fognature. Il loro smaltimento deve avvenire con le modalità previste dal Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
9. I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. E' in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua. Tale comportamento è sanzionato come abbandono di rifiuti tossici nocivi.
10. E' vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei se non preventivamente autorizzati con deroga della Regione.
11. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato all'esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto nell'etichetta del formulato commerciale.

Art. 44 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.
2. L'operatore durante l'uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto nel presente regolamento, è altresì tenuto ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della sostanza tossica. Qualora ciò avvenisse, in conseguenza di un'accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

Art. 45 Trattamenti biologici

E' cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "Agricoltura biologica", se del caso, "Suolo trattato biologicamente".

Art. 46 Distribuzione di esche avvelenate

Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli e porre le esche in idonee trappole specifiche in modo da impedirne l'accessibilità a persone e/o ad altri animali.

Art. 47 Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante e nei modi definiti dalla normativa vigente.

2. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in considerazione della fondamentale funzione svolta dalle api nel processo di impollinazione delle piante, gli agricoltori useranno ogni diligenza per non arrecare loro alcun danno in conseguenza dell'uso improprio di prodotti fitosanitari.

Art. 48 Sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme del presente titolo del regolamento sono punite con la sanzione da € 50,00 a € 450,00.

TITOLO V – Zone protette

SEZIONE I

Art. 49 Zona a parco naturale dei PALU' e del fiume SOLIGO

L'area individuata nel P.R.C.G. vigente come Zona a parco naturale è oggetto di specifica tutela ai sensi del P.T.R.C. - piano territoriale regionale di coordinamento art. 34 delle norme tecniche di attuazione considerato che con delibera di Giunta Regionale n° 448 del 2003 è stata effettuata revisione dei S.I.C. relativi alla Regione Biogeografia Continentale ed è stata ridefinita la cartografia dei S.I.C. della Regione Veneto.

Il territorio del Comune di Farra di Soligo è interessato da due SIC IT3240015 – “PALU' DEL QUARTIER DEL PIAVE” e SIC IT3240030 “GRAVE DEL PIAVE – FIUME SOLIGO – FOSSO DI NEGRISIA”.

Art. 50 Norme specifiche di tutela – Palù del Quartier del Piave

1. E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2. Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3. E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4. sono vietati scavi, movimenti dei terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5. E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6. sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
7. sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.

8. sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.
9. è vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
10. è vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
11. è fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo in caso di inderogabili esigenze attinenti opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
12. non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
13. tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei bisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
14. l'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore a 0.001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine), salvo quanto specificato nei punti successivi.
15. sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

16. sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
17. vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.
18. sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
19. è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione compatibilità ambientale.
20. nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della normativa vigente, è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
21. sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché per l'applicazione della normativa vigente.

Art. 51 Norme generali di tutela

Su tali porzioni di territorio valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

All'interno degli ambiti di tutela sopra definiti in particolare sono vietati gli interventi di sistemazione agraria e di miglìoria fondiaria che:

1. comportino sbancamenti e/o movimenti di terra che modificherebbero la morfologia e la situazione pedologica locale;
2. provochino asporto/apporto di terreno da zone esterne;
3. prevedano la messa in opera di drenaggi sotterranei tubolari;
4. determinino la eliminazione di fossati esistenti sia attivi che non attivi.

In particolare le sistemazioni agrarie presenti costituenti la struttura dell'assetto fondiario a campi chiusi dovranno essere conservate in quanto garanti fra l'altro dell'efficienza del sistema di regimentazione idraulica dei terreni.

In generale sono ammesse le normali pratiche di lavorazione dei fondi fra cui l'aratura dei terreni a seminativo (per le colture già in atto) e gli interventi per la conservazione della originaria "baulatura" degli apprezzamenti; nell'esecuzione dell'aratura si dovrà mantenere in ogni caso una fascia di rispetto dalle piante arboree ed arbustive presenti di almeno 4 metri.

Art. 52 Impianto di nuove formazioni vegetali

Per l'ambito dei Palù, l'impianto di nuove formazioni vegetali (alberature ed arbusti, essendo escluse le colture agrarie pioppeti, e latifoglie a rapido accrescimento) dovrà essere preventivamente comunicato all'amministrazione comunale indicando ubicazione, consistenza, tipologia e specie che si intende impiegare per la realizzazione dell'intervento.

Per tutte le nuove formazioni vegetali, per il miglioramento di quelle esistenti, e per l'introduzione di nuovi individui in genere di specie arbustive ed arboree dovrà essere impiegato materiale di propagazione certificato di provenienza locale ai sensi della normativa vigente.

L'intervento dovrà essere effettuato sotto il controllo e la vigilanza del Copro forestale dello Stato.

E' tassativamente vietata l'introduzione di specie vegetali ed animali estranee rispetto alle specie esistenti sul territorio comunale; è altresì vietato effettuare interventi che possano alterare l'equilibrio delle biocenosi esistenti nonché di provocare alterazioni ecologicamente dannose.

Art. 53 Eliminazione vegetazione infestante

È vietato su tutto il territorio comunale la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti mediante fuoco, in particolar modo in prossimità della vegetazione arborea ed arbustiva.

Art. 54 Altri divieti

Sono vietati altresì gli interventi che:

1. possano deviare, tombare canalizzare i corsi d'acqua esistenti (fossati, rui, ecc.) diversamente da come esistono in origine;
2. eliminare alberi ed arbusti fiancheggianti i corsi d'acqua (salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Corpo forestale dello stato competente per territorio;
3. alterare le arginature senza nulla osta del Genio Civile o del magistrato alle acque;
4. realizzare opere di invaso o derivazione.

Si dovranno fornire invece le indicazioni tecniche necessarie alla costituzione delle fasce erbacee, delle fasce tampone e delle siepi che devono essere previste nei casi in cui ne sia tecnicamente possibile il posizionamento lungo i corsi d'acqua.

Art. 55 Sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme del presente titolo del regolamento sono punite con la sanzione da € 50,00 a € 450,00.

PARTE 3^a – SMALTIMENTO LIQUAMI

TITOLO I - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

SEZIONE I

Art. 56 Premesse

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dalla normativa vigente.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 57 Finalità

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 58 Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Art. 59 Individuazione ambito zonale per il territorio comunale

Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata.

**Art. 60 Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici
delle acque reflue**

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni culturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

Art. 61 Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale vigente, delle seguenti quantità massime:

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli **effluenti di allevamento**. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

Art. 62 Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

- 1. Così come riportato nella normativa vigente, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
 - e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;

- f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
 - h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla normativa vigente.
2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
3. L'utilizzo dei **liquami**, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
 - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati; funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
 - e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - f) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e successive modifiche ed integrazioni, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno). Le suddette distanze vengono dimezzate;

- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - j) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - k) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla normativa vigente.
4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.
 5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Art. 63 Accumulo temporaneo

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 100 m dal limite dei centri abitati;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 20 m dai corpi idrici;
 - f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dalla normativa vigente, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Art. 64 Zona di tutela e di rispetto

Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto nell'allegata cartografia.

Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di

utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Art. 65 Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dalla normativa vigente e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Art. 66 Diffusione

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

Art. 67 Sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme del presente titolo del regolamento sono punite con la sanzione da € 50,00 a € 450,00.

PARTE 4^a – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - Sanzioni

Art. 68 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente Titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella normativa vigente ed è assoggettata alle norme procedurali.
3. Per le ipotesi di violazioni non contemplate ai singoli titoli dal presente regolamento, salvo quando esplicitamente disposto, si applica una sanzione amministrativa da euro 50.00 ad euro 250.00.
4. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
5. Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente regolamento.
6. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 69 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata, b) del ripristino dello stato dei luoghi o c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 70 Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.00 ad euro 250.00.

TITOLO II - Entrata in vigore del regolamento

Art. 71 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Le situazioni esistenti anomale dovranno essere adeguate entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
4. Le somme ricavate dall'erogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento comunale di Polizia Rurale, dovranno essere utilizzate a scopo di recupero e sistemazione ambientale.